CAMERA DEI DEPUTATI N. 558-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **CALVETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza il 10 ottobre 1963

Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 15 gennaio 1963 iniziò la sua attività il Tribunale di Rimini, istituito con legge 2 febbraio 1962, n. 36.

L'attività giudiziaria svolta nel primo anno di vita del nuovo Tribunale, con competenza su una parte del territorio già del Tribunale di Forlì, è chiara testimonianza della necessità di tale istituzione.

Si deve ora provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 767, alla istituzione delle carceri giudiziarie.

Attualmente, e in modo del tutto inadeguato, è adibita a sede del carcere mandamentale la Rocca Malatestiana, noto monumento, di importanza storica eccezionale, soggetto pertanto a vincolo artistico e situato nel cuore della città.

L'attuale sede, oltre che essere assolutamente insufficiente e per nulla funzionale, non è suscettibile di lavori di adattamento o di ampliamento che, tra l'altro, comporterebbero una spesa ingente senza poter raggiungere le finalità richieste.

Si rende quindi, improrogabile, la necessità di costruzione di un nuovo, apposito edificio, in tutto funzionale e rispondente ad una concezione moderna per quanto riguarda il complesso dei servizi.

In rapporto alle attuali esigenze della circoscrizione di competenza del nuovo Tribu-

nale, si deve prevedere un edificio, la cui capienza non sia inferiore alle 50 unità.

Il presente disegno di legge si propone appunto questo fine ed in esso si autorizza per la costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini la spesa di lire 250 milioni, da imputarsi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, cui compete l'esecuzione dell'opera, per l'esercizio finanziario 1962-63, trattandosi di fondi già accantonati, in attesa dell'approvazione del provvedimento ora all'esame della Camera.

CALVETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini per un importo di spesa di 250.000.000 di lire.

ART. 2.

Alla detta spesa di lire 250 milioni si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 562, riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Alla detta spesa di lire 250 milioni si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 562, riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Identico.